

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2009

relativa all'aiuto finanziario dell'Unione per alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario e zoosanitario nel 2010*[notificata con il numero C(2009) 9965]***(Le versioni in lingua danese, francese, inglese, spagnola, tedesca e svedese sono le sole facenti fede)**

(2009/961/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE i laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario e zoosanitario possono beneficiare di un aiuto dell'Unione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1754/2006 della Commissione, del 28 novembre 2006, recante modalità di concessione dell'aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali ⁽³⁾ dispone che l'aiuto dell'Unione sia accordato a condizione che i programmi di lavoro approvati siano attuati efficacemente e che i beneficiari forniscano tutte le informazioni necessarie entro determinate scadenze.
- (3) Conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1754/2006 le relazioni tra la Commissione e i laboratori comunitari di riferimento sono disciplinate da una convenzione di partenariato, accompagnata da un programma di lavoro pluriennale.
- (4) La Commissione ha esaminato i programmi di lavoro e i relativi bilanci di previsione presentati dai laboratori comunitari di riferimento per l'anno 2010.

(5) Di conseguenza, è opportuno concedere l'aiuto finanziario dell'Unione ai laboratori comunitari di riferimento incaricati di espletare le funzioni e i compiti previsti nei seguenti atti:

- direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina ⁽⁴⁾,
- direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle ⁽⁵⁾,
- direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini ⁽⁶⁾,
- direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci ⁽⁷⁾,
- direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi ⁽⁸⁾,
- decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici ⁽⁹⁾,
- direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini ⁽¹⁰⁾,
- direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽¹¹⁾,

⁽¹⁾ GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 331 del 29.11.2006, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

⁽⁷⁾ GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23.

⁽⁸⁾ GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33.

⁽⁹⁾ GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.

⁽¹⁰⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

⁽¹¹⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

- direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana ⁽¹⁾,
 - direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE ⁽²⁾,
 - decisione 96/463/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che designa l'organismo di riferimento incaricato di collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura ⁽³⁾,
 - regolamento (CE) n. 882/2004 relativamente alla brucellosi,
 - direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ⁽⁴⁾,
 - direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie ⁽⁵⁾,
 - regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008, relativo ai laboratori comunitari di riferimento per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina e che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾,
 - regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008, che designa i laboratori comunitari di riferimento per le malattie dei crostacei, la rabbia e la tubercolosi bovina, che stabilisce responsabilità e compiti supplementari dei laboratori comunitari di riferimento per la rabbia e la tubercolosi bovina e che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.
- (6) L'aiuto finanziario per le attività e l'organizzazione di seminari dei laboratori comunitari di riferimento deve inoltre rispettare le regole di ammissibilità stabilite dal regolamento (CE) n. 1754/2006.

⁽¹⁾ GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 192 del 2.8.1996, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU L 201 del 30.7.2008, pag. 29.

(7) Il regolamento (CE) n. 1754/2006 fissa i criteri di ammissibilità relativi ai seminari organizzati dai laboratori comunitari di riferimento; inoltre limita l'aiuto finanziario a un massimo di 32 partecipanti per seminario. Deroghe a tale limite vanno accordate, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1754/2006, ai laboratori comunitari di riferimento che abbiano bisogno di un contributo per consentire l'intervento di più di 32 partecipanti al fine di garantire un risultato ottimale dei propri seminari. Possono essere ottenute deroghe nel caso in cui un laboratorio comunitario di riferimento assuma la guida e la responsabilità dell'organizzazione di un seminario con un altro laboratorio comunitario di riferimento.

(8) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁸⁾, i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali (misure veterinarie) sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). L'articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento prevede inoltre che in casi eccezionali debitamente giustificati le spese connesse ai costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA per le misure e i programmi contemplati dalla decisione 2009/470/CE relativa a talune spese nel settore veterinario siano finanziate dal Fondo. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la peste equina l'Unione concede un aiuto finanziario al Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete, Algete (Madrid), Spagna per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato III della direttiva 92/35/CEE.

L'aiuto finanziario dell'Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l'importo massimo di 150 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010; nell'ambito di tale importo, non oltre 50 000 EUR sono destinati all'organizzazione di un seminario tecnico sulla peste equina.

⁽⁸⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

Come specificato all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1754/2006, il laboratorio di cui al primo comma può chiedere un aiuto finanziario per l'intervento di un massimo di 50 partecipanti a uno dei suoi seminari di cui al secondo comma del presente articolo.

Articolo 2

Per la malattia di Newcastle l'Unione concede un aiuto finanziario alla Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato V della direttiva 92/66/CEE.

L'aiuto finanziario dell'Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l'importo massimo di 88 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.

Articolo 3

Per la malattia vescicolare dei suini l'Unione concede un aiuto finanziario all'AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato III della direttiva 92/119/CEE.

L'aiuto finanziario dell'Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l'importo massimo di 120 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.

Articolo 4

Per le malattie dei pesci l'Unione concede un aiuto finanziario alla Technical University of Denmark, National Veterinary Institute, Department of Poultry, Fish and Fur Animals, Århus, Danimarca per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato VI della direttiva 2006/88/CE.

L'aiuto finanziario dell'Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l'importo massimo di 255 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.

Articolo 5

Per le malattie dei molluschi bivalvi l'Unione concede un aiuto finanziario all'IFREMER, La Tremblade, Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato VI della direttiva 2006/88/CE.

L'aiuto finanziario dell'Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale istituto per lo svolgimento del programma di lavoro e

non supera l'importo massimo di 105 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.

Articolo 6

Per i test sierologici della rabbia l'Unione concede un aiuto finanziario all'AFSSA, Laboratoire d'études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Nancy, Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato II della decisione 2000/258/CE.

L'aiuto finanziario dell'Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l'importo massimo di 140 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.

Articolo 7

Per la febbre catarrale degli ovini l'Unione concede un aiuto finanziario all'AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato II B della direttiva 2000/75/CE.

L'aiuto finanziario dell'Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l'importo massimo di 280 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.

Articolo 8

Per la peste suina classica l'Unione concede un aiuto finanziario all'Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Hannover, Germania per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato IV della direttiva 2001/89/CE.

L'aiuto finanziario dell'Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale istituto per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all'importo massimo di 385 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010; un importo massimo di 25 000 EUR è destinato all'organizzazione di un seminario tecnico sulla febbre suina classica.

Articolo 9

Per la peste suina l'Unione concede un aiuto finanziario al Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madrid, Spagna per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato V della direttiva 2002/60/CE.

L'aiuto finanziario dell'Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale centro di ricerca per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all'importo massimo di 140 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.

Articolo 10

Per l'afra epizootica l'Unione concede un aiuto finanziario all'Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, del Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), Pirbright, Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato XVI della direttiva 2003/85/CE.

L'aiuto finanziario dell'Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l'importo massimo di 350 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.

Articolo 11

Per collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove sui bovini riproduttori di razza pura l'Unione concede un aiuto finanziario all'INTERBULL Centre, Department of Animal Breeding and Genetics, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Svezia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato II della decisione 96/463/CE.

L'aiuto finanziario dell'Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale centro per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l'importo massimo di 150 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.

Articolo 12

Per la brucellosi l'Unione concede un aiuto finanziario all'AFSSA, Laboratoire d'études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004.

L'aiuto finanziario dell'Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l'importo massimo di 240 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.

Articolo 13

Per l'influenza aviaria l'Unione concede un aiuto finanziario alla Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato VII della direttiva 2005/94/CE.

L'aiuto finanziario dell'Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l'importo massimo di 380 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.

Articolo 14

Per le malattie dei crostacei, l'Unione concede un aiuto finanziario al Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti indicati nell'allegato VI, parte I, della direttiva 2006/88/CE.

L'aiuto finanziario dell'Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l'importo massimo di 140 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010; nell'ambito di tale importo, non più di 30 000 EUR sono destinati all'organizzazione di un seminario tecnico sulle malattie dei crostacei.

Articolo 15

Per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina, l'Unione concede un aiuto finanziario all'Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments (AFSSA), Laboratoire d'études et de recherches en pathologie animale et zoonoses/Laboratoire d'études et de recherche en pathologie equine, Francia, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 180/2008.

L'aiuto finanziario dell'Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l'importo massimo di 530 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010; nell'ambito di tale importo, non più di 30 000 EUR sono destinati all'organizzazione di un seminario tecnico sulle malattie degli equini.

Articolo 16

Per la rabbia l'Unione concede un aiuto finanziario all'AFSSA, Laboratoire d'études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Nancy, Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 737/2008.

L'aiuto finanziario dell'Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l'importo massimo di 275 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010; nell'ambito di tale importo, non più di 25 000 EUR sono destinati all'organizzazione di un seminario tecnico sulla rabbia.

Articolo 17

Per la tubercolosi l'Unione concede un aiuto finanziario al Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET) della Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Spagna per l'espletamento delle funzioni e dei compiti indicati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 737/2008.

L'aiuto finanziario dell'Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l'importo massimo di 150 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.

Articolo 18

I destinatari della presente decisione sono:

- peste equina: Laboratorio Central de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ctra. De Algete km 8, Valdeolmos, 28110 Algete (Madrid), Spagna,
- malattia di Newcastle: Veterinary Laboratories Agency (VLA), Weybridge, New Haw, Addelstone, Surrey KT15 3NB, Regno Unito,
- malattia vescicolare dei suini: AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Woking, Surrey GU24 0NF, Regno Unito,
- malattie dei pesci: the Technical University of Denmark, National Veterinary Institute, Department of Poultry, Fish and Fur Animals, Høgelundvej 2, 8200 Århus, Danimarca,
- malattie dei molluschi bivalvi: IFREMER, BP 133, 17390 La Tremblade, Francia,
- test sierologici della rabbia: AFSSA, laboratoire d'études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, site de Nancy, domaine de Pixérécourt, BP 9, 54220 Malzéville, Francia,
- febbre catarrale degli ovini: AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Woking, Surrey GU24 0NF, Regno Unito,
- peste suina classica: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Bischofsholer Damm 15, 3000 Hannover, Germania,
- peste suina africana: Centro de Investigación en Sanidad Animal, Ctra. De Algete a El Casar, Valdeolmos, 28130 Madrid, Spagna,
- afta epizootica: AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Woking, Surrey GU24 0NF, Regno Unito,
- INTERBULL Centre, Department of Animal Breeding and Genetics SLU, Swedish University of Agricultural Sciences, Box 7023, SE-750 07 Uppsala, Svezia,
- brucellosi: AFSSA, Laboratoire d'études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, 23 avenue du Général de Gaulle, 94706 Maisons-Alfort, Francia,
- influenza aviaria: Veterinary Laboratories Agency (VLA), Weybridge, New Haw, Addelstone, Surrey KT15 3NB, Regno Unito,
- malattie dei crostacei: Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, The Nothe, Barrack Road, Weymouth, Dorset DT4 8UB, Regno Unito,
- malattie degli equini: AFSSA, Laboratoire d'études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, 23 avenue du Général de Gaulle, 94706 Maisons-Alfort, Francia,
- rabbia: AFSSA, laboratoire d'études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, site de Nancy, domaine de Pixérécourt, BP 9, 54220 Malzéville, Francia,
- tubercolosi: VISAVET — Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Avda. Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, Spagna.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione